



# Il Giornale dei Coordinatori

## in-Formazione continua

### Cambiamenti per migliorare la prevenzione nei cantieri

di STEFANO FARINA



Il 16 ottobre, nella splendida cornice di Sala Cappella Farnese presso Palazzo d'Accursio in Piazza Maggiore a Bologna ho avuto il piacere di essere invitato a effettuare un intervento per i "Vent'anni di PuntoSicuro – Il quotidiano italiano della sicurezza sul lavoro".

Nello spazio che è stato chiamato "Facciamo il «Punto della Sicurezza»: proposte su come migliorare la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in Italia" ho portato il

mio contributo affrontando il quesito che mi è stato posto relativamente a quali cambiamenti, anche normativi, sarebbero necessari per migliorare la prevenzione nei cantieri.

Al di là dell'intervento in se, la proposta mi ha portato ad alcune riflessioni che vorrei condividere in quanto da coordinatore per la sicurezza, consulente e formatore, ho più volte riscontrato vari problemi attuativi del Titolo IV – Capo I del D. Lgs. n. 81/2008 (riproposizione e rivisitazione della "vecchia" 494/96) che in parte si è evoluto nel tempo, ma che ancora oggi presenta numerosi punti di "carenza di definizioni", permettendo nel contempo un'applicazione abbastanza differenziata a seconda dei pareri (molte volte anche molto autorevoli) che vengono espressi ed a linee di pensiero più o meno definite.

Negli ultimi anni sono state molteplici le proposte di modifica elaborate da ordini professionali, associazioni, enti ed altri soggetti e leggendole quasi sempre si trova un filo conduttore unico o comunque degli aspetti similari che penso sia importante che prima o poi vengano analizzate, riprese ed amalgamate in un unico documento propositivo. Tali proposte sono certamente importanti e risultano essere anche il segnale di un disagio da parte dei soggetti coinvolti negli aspetti della sicurezza cantieri, che si trovano in notevole difficoltà in moltissime situazioni non sapendo effettivamente come procedere, rischiando nel contempo di rallentare i lavori non per problemi reali di sicurezza, ma per dubbi legati agli adempimenti.

Riprendendo le mie riflessioni parto dal presupposto che ancora oggi molti degli articoli o commi del Titolo IV – Capo I risultano di difficile comprensione od attuazione ed il primo riferimento va immediatamente all'articolo 90, certamente il più lungo di tutto il Titolo e che riguarda gli obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori. Se la sua lettura mette a dura prova molti di noi, la sua comprensione risulta veramente difficile per un "committente medio" che non comprende appieno quali siano i suoi obblighi e responsabilità. Molte volte – soprattutto nei cantieri privati di piccole dimensioni - il tutto si esaurisce con una serie di documenti scambiati o forniti (pensiamo all'allegato XVII ed alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese, delle imprese esecutrici, delle imprese affidatarie e dei lavoratori autonomi), senza una reale verifica dell'idoneità dell'impresa che accederà al cantiere. Ma cosa si può fare per migliorare? Certamente rendere più snello e funzionale questo articolo affinché la sua applicazione abbia una reale efficacia e la sua portata possa essere correttamente compresa dai Committenti.

Come AiFOS abbiamo provato all'interno del Gruppo di Progetto Costruzioni a "trasformare" in un linguaggio più comprensibile alcuni degli aspetti dell'art. 90 e per questo vi rimando al numero

monotematico di questo giornale dei coordinatori pubblicato a giugno di quest'anno e ripreso anche nell'ultima pagina di questo numero.

Un secondo aspetto riguarda l'accesso in cantiere di varie "entità" che per alcuni non sono ben definite e sulle quali vi sono numerosi pareri non univoci. In questo caso il riferimento va a tutte quelle attività che non rientrano (in particolare nei lavori pubblici) nella grande famiglia del "subappalto", ma sono identificate o identificabili con altre tipologie di contratto: nolo a caldo (con/senza obbligo di risultato), fornitura con posa, allestimento di opere provvisorie, contratti sotto soglia, imprese facenti parti di consorzi non affidatari dei lavori, RTI, ATI, imprese affidatarie non esecutrici, imprese che non eseguono all'interno dei cantieri lavori di cui all'allegato X, ecc. Nel confronto con decine di professionisti, tecnici, ispettori, rup e responsabili dei lavori, mi sono trovato a sentire numerose e varie interpretazioni o indicazioni relativamente alla documentazione che deve essere/non essere prodotta, ai suoi contenuti, alle modalità di autorizzazione all'accesso o di verifica documentale. La realtà ormai è che in base alle zone geografiche dove si lavora, magari anche confinanti tra loro, "l'interpretazione" normativa cambia in maniera più o meno restrittiva o concessiva. Questo comporta la necessità di rivedere "ogni volta" documenti e procedure rendendo di fatto molto burocratico l'accesso in cantiere e riducendo l'attenzione alla sicurezza reale ed effettiva del cantiere.

Altro punto riguarda i cantieri di piccolissima dimensione e privi di rischi particolari che comunque rientrano a pieno titolo nell'applicazione full del Capo I. Volete un esempio: Dovete riparare la perdita di un scarico di un lavandino domestico con demolizione/rifacimento di un pavimento e del relativo massetto, poche decine/centinaia di euro di lavori. Siamo nell'ambito di applicazione dell'allegato X (ovvero Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali). Abbiamo due "imprese esecutrici" e pertanto un coordinatore in fase esecutiva che redige il PSC (se siamo in ambito pubblico serve anche il CSP) e via dicendo.

L'amara conclusione che mi sento di esporre è che in molti casi si impiega ormai più tempo a produrre e controllare documenti che a fare sicurezza sul campo e così invece non dovrebbe essere.

Chiudo questa riflessione con l'auspicio che si riesca in breve tempo ad arrivare ad una modifica di alcuni aspetti normativi che permettano di rendere effettivamente efficace l'attività volta alla diminuzione degli infortuni sul lavoro nel settore dei cantieri temporanei e mobili e non solo nella direzione di intensificare sanzioni e controlli, ma in quella della prevenzione.

Tecnologie e metodologie della formazione  
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

MILANO - 19 novembre 2019



# L'Ispettorato Nazionale del Lavoro: competenze, poteri, verifiche ispettive e procedure con riguardo al settore edile

di GIOVANNI RAFFAELE

T trattare argomenti come quelli suggeriti dal titolo necessiterebbe molto più tempo e spazio, provo comunque a semplificare esponendo, ai lettori e colleghi tecnici, alcuni concetti maturati in 40 anni di servizio ispettivo. Per cominciare inizierei col dire che è a tutti noto come il sistema delle ispezioni del lavoro sia piuttosto articolato, basandosi in effetti sull'attività di una pluralità di soggetti (personale ispettivo dell'INL ex Ministero lavoro, Enti previdenziali, SPISAL ovvero dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro incardinati presso le ASL, Gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro operante all'interno degli Ispettorati del Lavoro, ed altri...) tutti con funzioni ispettive tendenzialmente differenti. Tale pluralità di soggetti, che sono anche organi di vigilanza, molto spesso determina una serie di problematiche legate alla delimitazione delle sfere di competenza, con il rischio di sovrapposizioni operative.

Partirei intanto col primo degli argomenti, ribadendo che ancor prima di analizzare l'impianto normativo che governa la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, è opportuno far presente come la materia nel tempo sia cambiata e si sia evoluta. Storicamente l'ispezione sulla sicurezza, nasceva come connaturata ai compiti istituzionali degli Ispettori del Lavoro, i quali nelle vesti di Ufficiali di Polizia Giudiziaria intervenivano nella prevenzione e nella repressione di fenomeni criminosi in violazione alle norme della sicurezza (criminosi in quanto, all'epoca, pressoché l'intero impianto sanzionatorio in materia di sicurezza era di tipo penale). Tale situazione, alla fine degli anni 70 (con la L. 833 del 1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), è mutata con il

passaggio delle competenze in capo al personale di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali che mantengono ancor oggi una competenza generalizzata in tutti i settori e per qualsiasi lavorazione.

Per brevità d'esposizione, ricordo che successivamente sia il D.Lgs. 626/1994 che l'attuale D.Lgs. 81/2008 (art. 13) hanno lasciato in capo all'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) competenze ispettive in materia di sicurezza in determinati settori, tra cui l'edilizia, che poi è l'argomento pregnante per i nostri lettori.

**L'articolo prosegue qui**



## Sicurezza e legalità nella legislazione spagnola sugli appalti

da RASSEGNA.IT

*I progressi delle leggi negli ultimi vent'anni sono stati positivi e indirizzati nella giusta direzione. Ma le norme hanno bisogno di una stretta sorveglianza sindacale per garantire che siano rispettate e che tutti i benefici offerti siano realizzati.*

Il settore delle costruzioni impiega oltre 835.000 lavoratori in Spagna. Storicamente, siamo stati un paese con un tasso di incidenti ben al di sopra della media europea. Nel 1997 Eurostat ha pubblicato per la prima volta i dati comparativi sugli infortuni sul lavoro nei diversi Stati membri. Con 7.005 infortuni sul lavoro l'anno per 100.000 lavoratori, il tasso di incidenza in Spagna ha quasi raddoppiato la media europea, attestandosi a 4.505, con le costruzioni come uno dei settori con le peggiori tendenze. Più di 20 anni dopo, la situazione è migliorata, sebbene non in modo sostanziale, tendendo verso una omologazione con il resto dei paesi.

Una delle ragioni della mancanza di misure di sicurezza sul luogo



di lavoro individuate dal nostro sindacato Ccoo in quel momento era la crescente tendenza della catena di subappalto, che rendeva difficile stabilire i requisiti legali relativi alla prevenzione dei rischi professionali. Inoltre, in caso di incidenti le responsabilità erano ripartite tra i vari subappaltatori. La legge sulla subfornitura in Spagna è stata promossa per anni dalla Federazione delle Ccoo attraverso un'iniziativa legislativa popolare, la cui raccolta di firme è diventata un'importante pietra miliare nel settore delle costruzioni nel 2006. Tuttavia, la valutazione dopo oltre 10 anni è stata rilevata soprattutto nel contesto di piccole imprese di costruzioni e aziende di miglioramento della casa, nei lavori privati, precisamente gli ambienti privi della presenza sindacale.

Successivamente, la pressione sindacale ha raggiunto una nuova pietra miliare nella regolamentazione settoriale, sostituendo la legge precostituzionale del lavoro del 1970, che regolava le questioni fondamentali di salute e sicurezza nell'edilizia, con un testo moderno incorporato nel 2007 nel IV Contratto generale del settore edile, che ha incoraggiato una formazione obbligatoria specifica per ciascun posto di lavoro, dai lavoratori non qualificati ai dirigenti delle aziende nel campo della prevenzione dei rischi professionali. Inoltre, non possiamo parlare di salute, sicurezza e legalità in Spagna senza parlare della Construction Labour Foundation. Questo organismo deve la sua esistenza al fatto che 27 anni fa, nel 1992, gli agenti sociali del settore edile hanno accettato di formare e professionalizzare i lavoratori edili, un evento senza precedenti, firmando il loro impegno a tal fine quell'anno, nel I Contratto generale del settore edile.

In termini di prevenzione, gli agenti sociali spagnoli sono anche i promotori della creazione della "Tessera professionale delle costruzioni".

**L'articolo prosegue qui**



# Cantieri: come occuparsi di safety e security nella prevenzione incendi?

da PUNTOSICURO.IT

Copenaghen, 22 Ott – Come ricordato nel documento Inail “La progettazione della sicurezza nel cantiere” tra i molti pericoli presenti nei cantieri, quelli originati dal fuoco “risultano, spesso, sottovalutati”. Infatti nei cantieri temporanei esistono varie lavorazioni che possono determinare “un’importante fonte d’innescio; l’uso di fiamme libere, ad esempio, per la messa in opera di guaine impermeabilizzanti, le operazioni di saldatura, gli impianti elettrici, la presenza, più o meno sporadica, di fuochi accesi, incautamente e per i motivi più disparati, dai lavoratori, ecc.”. Inneschi che, se non efficacemente controllati, possono “provocare incendi con conseguenze anche disastrose”.

A partire da questi rischi e per favorire un’adeguata prevenzione, torniamo a parlare della linea guida - prodotta dalla Confederation of Fire Protection Association

Europe (CFPA-Europe), un’associazione di organizzazioni nazionali che si occupano di prevenzione e protezione dagli incendi – dal titolo “La prevenzione incendi nei cantieri temporanei”. Un documento che, scritto nel 2012, può essere ancora oggi utile, in aggiunta alla conformità alla legislazione nazionale vigente, per migliorare la prevenzione degli incendi nei cantieri.

Dopo aver presentato indicazioni sulle prescrizioni generali, sui piani di sicurezza, sulle emergenze e sul ruolo dei responsabili della sicurezza antincendio, la linea guida si sofferma anche su vari altri temi:

- La lotta antincendio nei cantieri
- La fornitura degli estintori portatili
- Il problema degli incendi dolosi

La linea guida, che contiene indicazioni elaborate dalla Fire Protection Association, curate da Adair Lewis e tradotte in italiano



da Guido Zaccarelli, ricorda che un appaltatore “deve assicurarsi che il progetto sia organizzato e pianificato in sequenza per ottenere il più presto possibile le misure che seguono” (“quando ragionevole economicamente” e “in tutti i casi in cui devono essere predisposte”):

[L’articolo prosegue qui](#)

## Cassazione Penale, Sez. 4, 02 ottobre 2019, n. 40276

*Lavoratrice investita da un rullo compressore durante i lavori di posa del manto stradale. Nomina di un preposto e delega di funzione*

da OLYMPUS.IT

### Fatto

1. La corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dall’imputato A.N., condannato dal Tribunale in abbreviato alla pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro ai danni di F.E., ha riformato la sentenza di condanna assolvendo l’imputato dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.

2. Questa, in sintesi, la vicenda.

Il 13/05/2014, la F.E. - nel corso di un’operazione di posa di manto stradale in asfalto - aveva attraversato la strada in corrispondenza della parte posteriore di un compressore stradale a due rulli che stava procedendo in retromarcia, dal quale veniva investita riportando lo schiacciamento dell’arto inferiore sinistro, lesione dalla quale derivava la sua morte il successivo 28/08/2014.

L’odierno imputato era stato chiamato a rispondere dell’infortunio nella qualità di presidente del CdA della A.N. S.p.A., esecutrice dei lavori e proprietaria del mezzo investitore.

3. La sentenza è stata impugnata con ricorso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, il quale ha formulato un unico, articolato motivo, deducendo vizio della motivazione sotto distinti profili.


In primo luogo, ha rilevato il difetto della motivazione in ordine alla efficacia della delega di funzioni rilasciata al preposto, negata dal primo giudice per carenza dei requisiti di forma (data certa e attribuzione di autonomia di spesa in capo al delegato), essendosi trattato, nella specie, della semplice nomina del R.M. (coimputato che ha definito separatamente la sua posizione con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. al pari di R.A., conducente del macchinario) quale preposto.

Sotto altro profilo, il ricorrente ha rilevato la insufficiente valutazione in ordine alla esigibilità del comportamento alternativo lecito in relazione alla effettiva complessità aziendale, avuto riguardo alle condizioni generali di sicurezza del cantiere mobile di che trattasi, la cui valutazione non potrebbe essere rimessa alla figura del preposto, considerati i lavori da svolgersi (posa di asfalto) e le richieste di autorizzazioni al transennamento da formulare all’ente territoriale di riferimento; ma anche con riferimento all’oggetto sociale, riguardante proprio l’attività di posa del manto stradale, con la conseguenza che l’organizzazione del cantiere rientra nell’organizzazione gestionale propria della figura datoriale.

Inoltre, il ricorrente ha rilevato un profilo di illogicità della motivazione nella parte in cui la corte territoriale sembra aver ritenuto

necessaria la prova di un’azione, tradottasi in un ordine illegittimo da parte dell’imputato (indicazione di omettere ogni segnalazione del cantiere stradale o rifiuto di dotare i lavoratori degli strumenti necessari quali segnaletica o recinzioni) in ipotesi di reato omissivo improprio.

[L’articolo prosegue qui](#)



# Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili due interpelli chiariscono alcuni aspetti

da AiFOS.IT

Sono due gli interpelli ai quali la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto negli ultimi mesi e che hanno chiarito alcuni aspetti legati a fattori con risvolti legati anche alla sicurezza all'interno dei cantieri temporanei o mobili.

Il primo (interpello numero 5/2019) si riferisce ad un'istanza avanzata dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), la quale aveva posto alla Commissione un quesito in merito alla validità dei corsi di aggiornamento erogati in data antecedente all'introduzione della nuova normativa in materia di attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale.

Le disposizioni del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 hanno infatti modificato, rispetto al decreto interministeriale del 4 marzo 2013, il periodo di validità dei corsi e la loro durata. ANCE chiede se sia necessario «un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019, sulla base del decreto del 2013, che stabiliva un periodo di aggiornamento della durata di quattro anni».

La Commissione, presieduta dalla dott.ssa Maria Teresa Palatucci, ritiene che in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un'interpretazione autentica della materia, trovi applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo.

Pertanto, le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 trovano applicazione dalla data della loro entrata in vigore e gli attestati conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 mantengono la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.


**L'articolo prosegue qui**



# AiFOS Costruzioni



## Video e opuscolo "La tua Casa"



## RAPPORTO AiFOS 2019

### Monitoraggio D.Lgs. 81/2008

ROMA

4 dicembre 2019, dalle 9.30 alle 13.00

Sala del Parlamentino del CNEL  
Viale David Lubin, 2



**RSPP**  
novembre 2019



**Consulenti**  
dicembre 2019



**Formatori**  
gennaio 2020



**Coordinatori**  
febbraio 2020

### Il Giornale dei Coordinatori

Direttore responsabile: **Rocco Vitale**

Pubblicazione quadrimestrale a cura di **Stefano Farina**.

Supplemento alla rivista Quaderni della Sicurezza AiFOS riservato agli iscritti ai Registri Professionali.

Registrazione al n. 10 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Brescia in data 18/02/2010



Per collaborare:  
stefano.farina@aifos.it